

Termine d'opposizione: 15 gennaio 1970

Legge federale che modifica l'organizzazione militare

(Del 10 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1969 ¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 12 aprile 1907 ²⁾ concernente l'organizzazione militare è modificata come segue:

Preambolo

visto gli articoli 18 a 22, 45 ^{bis} e 69 della Costituzione federale del 29 maggio 1874;

Art. 35 cpv. 2

Abrogato

Art. 71

La promozione a primotenente ha luogo per anzianità. Tutte le altre promozioni si fanno secondo i bisogni e l'attitudine.

Art. 106

¹ Alla testa del corpo degli istruttori è posto il capo dell'istruzione.

² Per l'istruzione, i capi dei servizi con truppa e il loro corpo d'istruttori sono subordinati al capo dell'istruzione.

Art. 115 cpv. 2 (nuovo)

²Per assicurare la mobilitazione e il servizio d'avvertimento, il Consiglio federale può chiamare, a determinati servizi, il personale necessario.

¹⁾ FF 1969 I 165

²⁾ CS 5 3; RU 1968 74

Art. 136 cpv. 2

Abrogato

Art. 148 (nuovo)

Il Consiglio federale può autorizzare il Dipartimento militare federale di promulgare delle prescrizioni di carattere generale per la tutela del segreto militare.

Art. 171 cpv. 3

³ Il capo d'arma è alla testa del corpo degli istruttori della sua arma. Egli dispone degli ufficiali istruttori e dei sottufficiali istruttori, con riserva delle direttive del capo dell'istruzione.

Art. 183^{bis}

L'organizzazione territoriale ha per compito di appoggiare l'esercito e di aiutare militarmente le autorità civili e la popolazione.

II

Negli articoli 167 capoverso 3 e 171 capoverso 5 la denominazione «Servizio territoriale e delle truppe di protezione aerea» è sostituita con «Servizio delle truppe di protezione aerea».

III

¹ La presente legge entra in vigore il 1^o gennaio 1970.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Koehler**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 10 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *17 ottobre 1969*

Termine d'opposizione: *15 gennaio 1970*

Termine d'opposizione: 15 gennaio 1970

**Legge federale
che modifica quella concernente gli assegni familiari
ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini**

(Del 10 ottobre 1969)

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1969 ¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 20 giugno 1952 ²⁾ concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

³L'assegno per i figli è di 30 franchi il mese nelle regioni di pianura e di 35 nelle regioni di montagna, per ogni figlio secondo l'articolo 9.

Art. 5 cpv. 1

¹Hanno diritto agli assegni familiari i piccoli contadini, di condizione indipendente, occupati principalmente nell'agricoltura, il cui reddito annuo netto non superi 12 000 franchi. Questo limite è aumentato di 1 000 franchi per ogni figlio secondo l'articolo 9.

Art. 7

L'assegno familiare per i piccoli contadini è un assegno per figli, pagato in ragione di ogni figlio secondo l'articolo 9 e ascende a 30 franchi il mese nelle regioni di pianura e a 35 franchi nelle regioni di montagna.

¹⁾ FF 1969 I 769

²⁾ RU 1952 839

Art. 20 cpv. 2

² La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell'ammontare della medesima all'inizio dell'anno.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: **C. Clavadetscher**

Il segretario: **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 ottobre 1969.

Il presidente: **M. Aebischer**

Il segretario: **Kochler**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 10 ottobre 1969.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *17 ottobre 1969*

Termine d'opposizione: *15 gennaio 1970*

Legge Federale che modifica l'organizzazione militare (Del 10 ottobre 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.10.1969
Date	
Data	
Seite	452-456
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 658

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.